

ORIGINALE

Prot. N. 30982
del 2-12-94 PA

COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 119

DEL 21/11/1994

Oggetto : Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18,15 in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente datato 10/11/1994 n°29041 di prot. notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede l'adunanza il consigliere Gianfranco Iannizzotto Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dr. Salvatore Canto Segretario Generale del Comune.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 5 all'ordine del giorno, avente per oggetto:
"Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Su relazione dell'Assessore Drago Angelo.

Il consigliere Trovato Carmelo afferma che questa è un'attività che indubbiamente va regolamentata, soprattutto in una città come questa che col suo barocco rappresenta un gioiello da tutelare. Anche l'Amministrazione dovrebbe aver cura di apporre la segnaletica stradale con criteri che non deturpino l'ambiente in cui è inserita. Ritiene, inoltre che agli artt. 17 e 18 le competenze attribuite alla Giunta debbano essere trasferite al Consiglio Comunale.

Il consigliere Di Maria Salvatore non è del parere che la maggiorazione della tariffa prevista all'art. 18/bis debba essere applicata anche alle associazioni sportive o alle organizzazioni culturali che proprio nel periodo 1° giugno 30 settembre svolgono prevalentemente la loro attività pubblicizzandola attraverso i manifesti. In merito all'art. 17 - 1° comma trova eccessivo che per la tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali occorra il consenso di cui all'art. 14 della L. 29/06/39 n. 1497.

L'Assessore Drago, ribadisce che l'art. 7 è posto a tutela del patrimonio naturale ed ambientale del Comune e deriva direttamente dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le osservazioni fatte in merito agli artt. 17 e 18 bis anche qui ci si trova di fronte ad una disposizione normativa che comunque, per quanto concerne alcune attività, consente la riduzione della tariffa del 50%.

Alle ore 20,50 interviene alla seduta il consigliere Scifo (19/20). Il consigliere Trovato è del parere che sia opportuno uniformare i tempi previsti dall'art. 15 - 10° comma - (due anni) con quelli stabiliti dall'art. 13 - 6° comma - (un anno). Propone di stabilire per entrambi gli articoli la scadenza temporale annua. La proposta messa ai voti dal Presidente, è approvata all'unanimità. Il consigliere Di Maria non ritiene particolarmente opportuno consentire alla Giunta di aumentare le tariffe del 50 % così come previsto dall'art. 18 bis e in ciò si associa il consigliere Inclimona.

Viene quindi proposta e votata all'unanimità l'eliminazione dell'art. 18 bis dal regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 3 e 36, secondo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, che dispongono l'adozione da parte dei Comuni di apposito regolamento per:

- a) l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per particolari fasce pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- c) disciplinare il servizio delle pubbliche affissioni;
- d) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
- e) stabilire le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti predetti;
- f) determinare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici;
- g) definire le modalità di applicazione in questo Comune delle altre norme del suddetto decreto che fanno rinvio al regolamento;

Rilevato che per la disciplina della pubblicità in vista delle strade e sui veicoli il Comune deve osservare, insieme con le norme del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, quelle previste:

- a) dall'art. 23 del nuovo codice della strada emanate con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 306;
- b) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che rinviano in parte notevole a norme dei regolamenti comunali ed a provvedimenti di applicazione e di organizzazione del Comune la loro attuazione;

Considerata pertanto la necessità di coordinare le norme di attuazione delle due discipline, in un unico testo regolamentare, distinto in tre titoli, il primo che unisce le norme per l'effettuazione della pubblicità esterna e la pianificazione degli impianti, il secondo che coordina le disposizioni tributarie e quelle relative all'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni ed

un terzo, dedicato alla disciplina sanzionatoria, al contenzioso ed alle norme transitorie e quindi in modo da realizzare un testo unitario che disciplini in modo organico la materia e costituisca uno strumento operativo idoneo alle esigenze di funzionamento del Comune in questo settore;

Visto l'art.32, 1° comma, lett.a), della legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;

Visto l'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 come sopra modificato;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1), lett. 1) della L.R. 11/12/1991 n° 48:

- a) parere favorevole espresso in data 18/10/1994 dal responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- b) parere favorevole espresso in data 18/10/1994 dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
- c) parere favorevole espresso in data 18/10/1994 dal Segretario Generale del Comune sotto il profilo della legittimità dell'atto.

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48.

A seguito di votazione per alzata e seduta la quale, presenti i consiglieri:

- 1) Tinè Salvatore, 2) Trovato Carmelo, 3) Lucifora Giacomo, 4) Caruso Claudio, 5) Celestre Eugenio, 6) Ragusa Orazio, 7) Susino Francesco, 8) Ruscioa Salvatore, 9) Grassiccia Vincenzo, 10) Galizia Silvio, 11) Zambito Carmela 12) Inclimona Ignazio, 13) Di Maria Salvatore, 14) Scifo Giuseppe 15) Falla Bartolomeo, 16) Manenti Antonino, 17) Iannizzotto Gianfranco;

ed assente i restanti consiglieri assegnati a questo Ente, dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti e votanti	_____	n°17 (assenti Mormina e Voi)
- voti favorevoli	_____	n°17
- voti contrari	_____	n° =
- astenuti	_____	n° =

Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel testo che segue, composto da n. 47 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità ai sensi dell'art.15 - 1° comma - della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa, espressi dal responsabile del servizio, dal responsabile di ragioneria e dal Segretario Generale.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
Salvatore Tinè


Il Presidente
Gianfranco Iannizzotto

Il Segretario Generale
Salvatore Canto

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Si certifica che l'espresso delibere c.c.
n. 119 è stato
pubblicato in Arancio del Comune, al N. 719
del Fascicolo dal 4-12-94 al 18-12-94
senza opposizioni.
Scicli, li 19-12-94

Il Responsabile del servizio




Il Segretario Generale

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Si certifica che l'espresso delibere
c.c. n. 119 è stato
pubblicato in Arancio del Comune, al N. 183
del Fascicolo dal 15-2-95 al 1-3-95
senza opposizioni.
Scicli, li 2-3-95

Il Responsabile del servizio



Il Segretario Generale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

N. 1195/1064 di protocollo
Non riscontrati vizi di legittimità.

Palermo, li 26-01-1995

IL DIRIGENTE SUPERIORE

F.to illeggibile

COMUNE DI SCIOLI
Provincia di Ragusa

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalita' per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformita' a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Arbitrio territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicita' di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalita', limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicita' esterna.

Art. 3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, e' effettuata dal Comune in economia diretta.

CICU - aperto

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovra' essere esercitata in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario e' individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria

1. In conformita' a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutivita', a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.



CAPO II

Disciplina della pubblicita'

Art. 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicita' e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorita' competenti.
2. In conformita' a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformita' a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'

1. Nell'ambito ed in proximita' dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo'essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della citta', e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicita'.
Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.



3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonea modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento si opera nel modo seguente:

a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di

CICLI - queto

posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, ai sensi del 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3 (tre); per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 10 (dieci);

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicit  con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicit  con pannelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilit  del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicit  predetta puo' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicit  con proiezioni", la pubblicit  realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicit  varia comprende:

a) la pubblicit  effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicit  con striscioni";

b) la pubblicit  effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicit  da aeromobili";

c) la pubblicit  eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicit  con palloni frenati";

d) la pubblicit  effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicit  in forma ambulante";

e) la pubblicit  effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicit  fonica".

Art. 10

Caratteristiche e modalit  di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalit  e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in proximit  delle strade dove ne e' consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati e' soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e ad una quota superiore a m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e' soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed e' concesso dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformita' al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.



Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

4) Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonche' di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla

CICLI - opolo

conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 13

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformita' al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalita' e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti.
La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.
La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicita' ed affissioni, urbanistici, della viabilita' e della polizia municipale. Se il servizio e' affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano e' sottoposto a parere della Commissione Edilizia che e' dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e' approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993.
Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.


6. Il piano generale degli impianti puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione

zione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modificazione.

Art. 14

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario il piano prevede:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;



la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

le condizioni per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 25.330 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 400, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) = mq 40, pari al 10 % e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate al servizio comunale;

b) = mq 320, pari all'80 % e' destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) = mq 40, pari al 10 % e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) standardi porta manifesti;

c) posters per l'affissione di manifesti;



4. tabelle ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in modo idonei per l'affissione di manifesti;

5. strutture adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, sul sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

6. strutture, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio propriamente sul suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

7. da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

8. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di SCICLI Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

9. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

10. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

11. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

12. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

13. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma puo' essere rideterminata ogni anno, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o piu' categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessita' accertate.



Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO I

Disciplina generale

Art. 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformita' alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicita' esterna e' soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 25.330 abitanti, il Comune e' classificato, in conformita' all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: IV.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.

3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



La copia fotostatica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere
presentata dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle
Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni
dalla data di emanazione.

CAPO II

Imposta sulla pubblicità-disciplina

Art. 19

Presupposto dell'imposta

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni
messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visi-
va od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche af-
fissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da
tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere sen-
za necessità di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubbli-
cità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o
vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è
pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità,
delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo
stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei
suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'im-
posta, accessori e spese.



... Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, l'ufficio comunale, previo il procedimento di riscossione, se nei confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento; di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al comma 1 del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni di recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalita' di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocata in struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del solido geometrico nel quale puo' essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuita' e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicita' ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicita' relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.



Le riduzioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla
imposta e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1
e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e' dovuta per an-
ni di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributa-
ria e per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle
tabelle alle stesse relative.

Art. 22

Dichiarazione

Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo
dell'imposta, prima di iniziare la pubblicita', e' tenuto a presentare all'uf-
ficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiara-
zione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei
mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella 8, art. 5,
D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della
pubblicita' e' dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata
l'attestazione del pagamento eseguito.

3. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo
le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, sen-
za spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni
successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che compor-
tano la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a
meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termi-
ne.

4. Nel caso in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubbli-
cita' ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui
all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e
3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza
dal 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.
Per le altre forme di pubblicita' di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14
comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo
giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui e' stata - o avrebbe dovuto essere presen-
tata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'uffi-
cio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di rac-
comandata postale con A.R.



Il documento deve essere indicato, il soggetto passivo, le caratteristiche
del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta
e delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di
pagamento.

Le informazioni devono essere inoltre precisate:

1. l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il
numero telefonico;

2. il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma
1.

Il termine entro il quale puo' essere proposto ricorso, la commissione tri-
partita competente e la forma da osservare, in conformita' agli artt. 18, 19,
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario
responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto ta-
ratura e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome
e del caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sot-
toscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 24

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di con-
to corrente postale intestato al Comune e nel caso di affidamento in conces-
sione, al Concessionario del Comune. L'importo dovuto e' arrotondato a L.
500 per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 e per eccesso se e'
superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicita'
e' allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli
anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta so-
no conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali control-
li.

Per il pagamento e' utilizzato modello conforme a quello autorizzato con de-
creto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare
deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momen-
to della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicita' annuale deve essere corrisposta in unica solu-
zione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superio-
re a L. 3 milioni il pagamento puo' essere effettuato in rate trimestrali, en-
tro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi ca-
rattere commerciale puo' essere effettuato sia a mezzo di conto corrente po-
stale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del
servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del
conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei mani-



Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bol-
lino con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Te-
soreria comunale.
La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le
modalità degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successi-
ve modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31
del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento
originario e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del
Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso
di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospen-
sione.

Le credenze del Comune relativi all'imposta sulla pubblicita' ed ai diritti
di affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore,
prevalentemente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto,
del Codice Civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato ef-
fettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pub-
blicita' affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato
il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme
non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5,
D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, ufficio Pubblicita' ed Affissioni.
Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III

Imposta sulla pubblicita' - tariffe

Art. 25

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono deliberate dalla Giunta Co-
munale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo
quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decre-
to:
 - a) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c) con l'art. 21;
 - d) con l'art. 18 per le modalita', i termini e la procedura dell'atto delibe-
rativo;
 - e) dalle norme di cui al presente capo.

3. Quarta
istiva per



Art. 26

Publicita' ordinaria

1. L'imposta per la pubblicita' ordinaria, effettuata con i mezzi di cui al comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita dal Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalita' di cui all'art. 21.

2. La pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per la stessa frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

3. La pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa

4. La pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto di terzi, sui manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformita' all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

5. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento;

b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento.

6. Qualora la pubblicita' di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento.

7. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalita' previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 27

Publicita' ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicita' ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui al precedente art. 21.

2. Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicita' e' effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento.



...veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha
...la licenza di esercizio.
...
...veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta
...a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
...veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui
...del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 28

Pubblicita' con veicoli dell'impresa

...pubblicita' effettuata per proprio conto con veicoli di
...dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta
...per anno solare:

- 1. al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- 2. al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data
...di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, han-
...i veicoli suddetti;

...la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformita' all'art.
...del D.Lgs. n. 507/1993.

...veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale
...la pubblicita', la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.

3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti
...del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, pur-
...tali indicazioni siano apposte per non piu' di due volte e ciascuna
...non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

...l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata
...al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29

Pubblicita' con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicita' effettuata per conto altrui con pannelli lumi-
...ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quar-
...si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, se-
...tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal pri-
...dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro qua-
...superficie determinata con le modalita' di cui all'art. 21.

2. Per la pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per
...ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

3. Per la pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa
...annua e per
...del Comune.



3. L'imposta per la pubblicità ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'imprenditore, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 30

Publicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, secondo il quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 31

Publicità varia

1. Per le proiezioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto, la superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalita' di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

2. Per gli aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

3. Per i palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

4. In forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

1.5. a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.



2. L'imposta contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al n. 507 e successive modificazioni.

Art. 32

Imposta sulla pubblicita' - riduzioni

1. L'imposta sulla pubblicita' e' ridotta alla meta': a) per le manifestazioni aventi le caratteristiche e finalita' di cui alle lettere b) e c) del presente regolamento e per le organizzazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per le manifestazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con o senza partecipazione di enti pubblici;

c) per le manifestazioni relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli e beneficenza.

2. L'imposta applicata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione delle persone e societa' che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo qualora le suddette indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica l'imposta senza alcuna riduzione.

3. I dati previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati e vanno indicati nel passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula di cui all'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei suddetti autocertificati, il Funzionario responsabile invi-

chia copia, la cui ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite alla dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto nei successivi esposti di mezzi pubblicitari.

4. I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto riguarda gli autocertificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame delle dichiarazioni o dei loro fac-simili. Quando cio' non sia possibile, il Funzionario responsabile in merito alle finalita' del messaggio pubblicitario, il passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalita' di cui al presente comma, la corrispondenza delle finalita' delle manifestazioni, feste e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, con diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33

Imposta sulla pubblicita' - esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicita':



a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata negli stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposte sulle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano relativi all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, l'area complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od entrata;

b) la pubblicità pubblica:

1) la pubblicità sulle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o, ove queste manchi, sulle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività esercitata;

2) la pubblicità sulla locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affisse, l'area non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali, o, in caso di spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno delle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui vengono fornite informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle elicotteri, e quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità qualunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici centrali;

h) le insegne e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato per edicola, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle leggi e nei regolamenti predetti.

2. All'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è sottoposta, in alternativa dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza o di pubblica moralità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993

... della legge n. 507/1993

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicit  effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicit  idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi gi  esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 34

Finalita'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.

2. I manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di finalita' economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalita' di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attivita' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attivita' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicit  ordinaria in conformita' a quanto dispone il terzo

comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di sei mesi, delle norme stabilite per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36

Criteri e modalita' per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantita' ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da piu' fogli, la quantita' dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e' costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in piu', da conservare per documentazione del servizio.



4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente puo' annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.
L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantita' rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, puo' autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra
spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Art. 37

Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, da chi richiede il servizio e in solido da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicita' relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di 12 fogli e' maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 38

Tariffa - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 39;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39

Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

CAPITOLO I

Sanzioni

Art. 40

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e' tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalita' di cui al precedente comma.

Art. 42

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicita' ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale, con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso, con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo o/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalita' di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita', in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessati possono ri-



chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicita' ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

CAPO II

Contenzioso

Art. 43

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni e' esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 44

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonche' delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 45

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune puo' procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalita' di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 46

Pubblicità annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e' prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 47

Entrata in vigore-effetti

1. Il presente regolamento dalla data di entrata in vigore, ai sensi del primo comma dell'art. 5, sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.



Scicli, li 4.10.1994
Ufficiale Amministrativo
(Sig.ra Fellegina Maria Rita)

COMUNE DI SCICLI

DIPARTIMENTO S
UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA:
 GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE
N° 106 DEL 31-10-94

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente per oggetto:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFESIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFESIONI

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT 1) L.R. n° 48/1991 E ART. 53 L. 142/1990.

* * * * *

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

Favorevole

Scicli, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

SI CONFERMA IL PARERE:

Scicli, li 18-10-1994

FUNZIONARIO

[Signature]

B) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

a) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

e si attesta la registrazione dell'impegno nei capitoli sottoindicati del Bilancio _____:

Impegno	_____ / _____	Cap.	_____	L.	_____
Impegno	_____ / _____	Cap.	_____	L.	_____
Impegno	_____ / _____	Cap.	_____	L.	_____
Impegno	_____ / _____	Cap.	_____	L.	_____
Impegno	_____ / _____	Cap.	_____	L.	_____

Scicli, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI CONFERMA IL PARERE:

Scicli, li 18-10-1994

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

C) SOTTO AL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Scicli, li 18/10/94

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]